

Venezia 12 luglio 2019
Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione
per l'esercizio finanziario 2018
Breve introduzione del Cons. Elena Brandolini
Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per il Veneto

Grazie Presidente,

desidero associarmi ai ringraziamenti per le autorità, i colleghi e gli ospiti tutti, la cui presenza in quest'aula oggi ci onora. Un sentito ringraziamento vorrei esprimere al Presidente Carlo Greco per la squisita ospitalità e alla Presidente Diana Calaciura che ha guidato la Sezione di controllo fino a qualche mese fa.

Mi sia, quindi, consentito, un grande e particolare ringraziamento al personale amministrativo, tutto, che da sempre con professionalità, grande senso del dovere e, se richiesto, con encomiabile spirito di sacrificio, coadiuva quotidianamente l'attività del corpo magistratuale. A voi, oggi partecipi con noi, davvero GRAZIE!

Vorrei anche sottolineare che il giudizio di parificazione è un momento di confronto importante e solenne sia per la Corte dei conti nella sua interezza, sia per la Sezione di controllo che mi onoro di dirigere, sia pure temporaneamente in attesa dell'imminente (si spera) arrivo del Presidente Pilato, la cui presenza in aula oggi ci allietta.

Proprio in funzione di detta importanza, prima dell'avvio dell'udienza vera e propria, come introduzione alla stessa, vorrei esternare brevissime considerazioni sul giudizio che ci si accinge a celebrare.

Come noto, nel quadro di un generale rafforzamento del sistema dei controlli sulle autonomie regionali, l'assoggettamento dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario alle disposizioni sul giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, costituisce uno degli aspetti più significativi della riforma dei controlli intervenuta nel 2012. Il giudizio di parificazione ha il precipuo scopo di consentire al Consiglio regionale di esprimere la propria volontà legislativa sui risultati dell'azione amministrativa, basandosi sull'attendibilità del sindacato di questa Corte, quale magistratura neutrale preposta a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico e rappresenta il momento di chiusura di tutto quel complesso di verifiche sull'operato del Governo della Regione, che sono demandate alla Sezione regionale di controllo.

Esso, pertanto, conclude un procedimento complesso che implica la verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico; ciò al fine di dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio attraverso un sistema garante dell'affidabilità dei conti.

La pronuncia della Corte, che si interpone tra l'attività di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l'assemblea legislativa nel controllare che l'attività dell'organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa e che gli indirizzi politici del Governo regionale, espressi in termini contabili nel bilancio di previsione, siano poi effettivamente portati ad esecuzione.

Sotto il profilo sostanziale, l'oggetto del giudizio di parificazione è costituito dalla proposta di rendiconto regionale, così come approvato dalla Giunta, che deve essere valutato sia in relazione all'attendibilità delle scritture contabili, sia in relazione alla corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale. Ciò impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno dell'intero ciclo di bilancio dell'ente. L'attività di parificazione, infatti, impone il raffronto tra i valori indicati nel conto del bilancio, sia per l'entrata che per la spesa, e quelli esposti nella legge di bilancio e successive variazioni (legislative e amministrative).

Sotto il profilo procedurale, sebbene nell'ambito di una cornice esteriore di una cerimonia, il giudizio di parificazione si svolge, a norma dell'art. 40 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, *"nelle formalità della giurisdizione contenziosa"*, in cui il principio del contraddittorio trova compiuta attuazione, sia nella fase istruttoria che in quella pubblica di celebrazione del giudizio, nelle modalità procedurali in cui lo stesso si sostanzia mediante l'interlocuzione sia con la Procura contabile che con l'Amministrazione controllata.

La modalità contenziosa implica, da un lato, il riconoscimento della natura sostanziale di controllo delle attività di parificazione e, dall'altro, il carattere di certezza che le risultanze del rendiconto generale assumono una volta emessa la decisione di parificazione.

Quanto alle conseguenze, atteso che la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo, l'attività di parificazione svolta dalla Corte, sia nei confronti del rendiconto dello Stato che delle Regioni, si pone in un rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge

di approvazione del rendiconto stesso. In coerenza con detta impostazione la decisione di parifica e l'annessa relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale: ciò essenzialmente al fine di fornire agli stessi ogni elemento informativo utile ad analizzare la gestione finanziaria nel suo complesso, addivenire all'approvazione del rendiconto ed impostare la manovra di bilancio per l'esercizio successivo.

In tale contesto, quindi, il giudizio di parificazione culmina in una decisione a cui si accompagna una relazione che, tuttavia, non forma oggetto di giudizio in senso proprio, ma rappresenta la sede in cui la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, verificandone, nell'esercizio successivo a quello oggetto della decisione stessa, le misure adottate in conseguenza dall'amministrazione, anche sotto il profilo dell'affidabilità dei conti.

Ciò osservato, concludo ringraziando i magistrati della Sezione per il lavoro svolto e rendo la parola al Presidente della Corte.